Assicurazione delle Attività Professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Professionista Reale - Professioni Tecniche

Edizione 07/2022 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci.
Si specificano i seguenti dati:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 945,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 425,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.691,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 390,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Professionista Reale" è suddiviso due sezioni: Responsabilità Civile e Tutela Legale.
L'acquisto della sezione Tutela Legale è possibile solo se abbinato all'acquisto della sezione Responsabilità Civile.
È possibile personalizzare le sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.
Il prodotto può essere utilizzato anche per assicurare la responsabilità del professionista per la progettazione o direzione dei lavori di una sola specificata opera. In tal caso le opzioni per la personalizzazione della polizza devono essere concordate in base alle caratteristiche dell'opera.
L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali concordati con il Contraente.
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXXX

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie	
GARANZIE DI BASE (NON APPLICABILI AI GEOLOGI; PER QUESTI SI VEDA PIU' SOTTO)	Assicura la Responsabilità Civile del professionista: ✓ per fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio; ✓ per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali; ✓ per i danni alle opere di natura edile progettate o dirette, solo se provocati da crollo o rovina delle opere stesse; ✓ per i danni a macchinari e impianti progettati diretti, se provocati da incendio, esplosione, corto circuito; ✓ per i danni conseguenti ad inquinamento da sostanze fuoriuscite da impianti e condutture progettati o diretti a seguito di rottura accidentale; ✓ per violazione delle norme sulla privacy; ✓ per le perdite pecuniarie derivanti da interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ✓ per svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte; ✓ per le perdite pecuniarie derivanti da attività di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e da attività di dirigente di servizio tecnico di un ente pubblico in qualità di professionista esterno; ✓ per le perdite pecuniarie derivanti da attività di perizia di immobili; ✓ per le perdite pecuniarie conseguenti ad errori nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali; ✓ per incarichi di mediatore su materie rientranti nelle proprie competenze professionali; ✓ per funzioni di arbitro; ✓ per le perdite pecuniarie derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; ✓ per le perdite pecuniarie cagionate ai committenti a causa di errori e/o ritardi commessi in fase di redazione, presentazione di domande, atti e documenti necessari all'esecuzione delle opere (SCIA, DIA, nulla osta), o volti a ottenere incentivi, contributi, agevolazioni e finanziamenti connessi alla realizzazione di opere di nuova costruzione e/o di ristrutturazione; ✓ per perdite pecuniarie derivanti dai maggiori costi di progettazione e da varianti in corso d'opera, limitatamente alle opere progettate o dirette nell'ambito di appalti pubblici; ✓ per perdite pecuniarie derivanti dall'attività di assistenza fiscale e tributaria complementare all'assistenza tecnica; ✓ per attività di verificatore di progetto negli appalti; ✓ per certificazione di conformità e rispondenza degli impianti; ✓ per certificazione energetica; ✓ per i danni e le perdite pecuniarie da perdita, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito da clienti e tenuti in idonei mezzi di custodia; ✓ in caso di dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico o perito agrario, per i danneggiamenti a colture, prodotti agricoli ed animali; ✓ per l'Attività di amministratore di immobili condominiali; ✓ per la proprietà e la conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature.
GARANZIE DI BASE PER I SOLI GEOLOGI	Assicura la Responsabilità Civile del professionista geologo: ✓ per fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio; ✓ per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali; ✓ per i danni alle opere provocati da crollo o rovina delle opere stesse, se connessi all'attività propedeutica alla progettazione e/o costruzione stessa; ✓ per le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, anche in assenza di crollo o rovina delle opere; ✓ per i danni conseguenti ad inquinamento da sostanze fuoriuscite da impianti e condutture progettati o diretti a seguito di rottura accidentale; ✓ per perdite pecuniarie derivanti dai maggiori costi di progettazione e da varianti in corso d'opera, limitatamente alle opere progettate o dirette nell'ambito di appalti pubblici; ✓ per violazione delle norme sulla privacy; ✓ per le perdite pecuniarie derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ✓ per svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte; ✓ per le perdite pecuniarie relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato conseguenti ad errata interpretazione di vincoli e regolamenti imposti dalla Pubblica Autorità, purché sia stato rilasciato il titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori; ✓ per le perdite pecuniarie conseguenti ad errori nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali; ✓ per le perdite pecuniarie conseguenti all'attività di mediatore in vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali; ✓ per le perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; ✓ per i danni e le perdite pecuniarie conseguenti all'attività di certificatore energetico; ✓ per i danni e le perdite pecuniarie da perdita, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito da clienti e tenuti in idonei mezzi di custodia

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
✓ Esclusione dei danni alle opere	È possibile escludere dalla copertura, qualora l'assicurato non ne abbia l'esigenza, la responsabilità per i danni cagionati alle opere, ai macchinari e agli impianti progettati e/o soggetti alla direzione lavori e/o al collaudo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
✓ Mancata rispondenza delle opere di natura edile - mancato rispetto di Vincoli urbanistici **(questa opzione non è acquistabile da geologi e periti industriali; tuttavia per i geologi la garanzia per mancato risipetto di vincoli urbanistci è già compresa senza premio aggiuntivo)**	Con esclusivo riferimento alle opere di natura edile e agli impianti al servizio delle medesime: – l'assicurazione comprende le perdite pecuniarie cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, manifestatisi non oltre la data di collaudo e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il difetto incida su una parte strutturale la garanzia opera anche ove il grave difetto si manifesti durante l'esecuzione dei lavori; - l'assicurazione comprende le perdite pecuniarie derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e vincoli imposti dalla Pubblica Autorità.
✓ Aumento della retroattività da cinque a dieci anni	Questa opzione amplia da cinque a dieci anni l'efficacia retroattiva dell'assicurazione (illustrata al successivo punto "Quando comincia la copertura e quando finisce?").
✓ Responsabilità solidale	L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti, fermo il diritto di regresso di Reale Mutua nei confronti dei responsabili che non siano assicurati con questo contratto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Nella garanzia di base non sono coperti i danni e le perdite pecuniarie:

- cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono coperti i danni cagionati al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, all'amministratore e ai loro familiari (cosiddetti soggetti non considerati terzi);
- cagionati alle imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;
- derivanti da progettazione, direzione dei lavori, collaudo delle seguenti opere: veicoli, aeromobili, natanti, prodotti soggetti a fabbricazione in serie, apparecchiature per l'informatica e programmi software, impianti teleferici, strade ferrate e ferrovie, opere subacquee, portuali e aeroportuali, piattaforme e impianti marittimi (offshore) per l'estrazione di petrolio o gas naturali; bacini, gallerie e dighe di valore complessivo singolo superiore a € 1.000.000;
- derivanti da omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;
- derivanti da analisi e certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- derivanti da opere progettate o dirette, la cui realizzazione sia eseguita da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia legale rappresentante o socio, salvo il caso in cui l'impresa sia assicurata con polizza RC con Reale Mutua;
- derivanti da omissioni nella stipulazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- le perdite pecuniarie conseguenti ad attività di progettazione e di direzione lavori;
- le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata rispondenza delle opere di natura non edile all'uso e alle necessità cui sono destinate;
- le perdite pecuniarie corrispondenti ai contributi di concessione o ai contributi di autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolarizzazioni di violazioni edilizie";
- i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a sanzioni, multe, ammende inflitte all'Assicurato;
- i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a furto, salvo quanto riguarda la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito;
- i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere salvo quanto previsto al punto "COSA E' ASSICURATO";
- i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- i danni e/o le perdite pecuniarie causati da amianto;
- a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- cagionati a prestatori di lavoro e addetti per i quali l'assicurato non sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge;
- da malattie professionali che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della decorrenza della polizza, o per per le quali si sia manifestata ricaduta, o per intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, o per mancata prevenzione, o che si manifestino dopo diciotto mesi dalla cessazione della garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- i danni e/o le perdite pecuniarie causati da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- i danni e/o le perdite pecuniarie causati da guerra, tumulti popolari e simili, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni esplosivi;
- i danni e/o le perdite pecuniarie causati da maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente riferite a rischi sismici;
- La garanzia non comprende in ogni caso: il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale; i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.

Inoltre, nelle seguenti garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti ulteriori principali esclusioni e limitazioni:

- **Mancata rispondenza delle opere di natura edile - mancato rispetto di Vincoli urbanistici**: sono esclusi i gravi difetti manifestatisi dopo la data di collaudo e i danni di mancato rispetto di vincoli o dopo 12 mesi dall'ultimazione dei lavori; inoltre sono comunque esclusi i costi per le modifiche, le migliorie, nonché quelli per le variazioni di progetto che comportino un aumento dell'importo originariamente pattuito.
- **Incarichi in materia di sicurezza sul lavoro**: Restano escluse dalla garanzia le spese per il rifacimento, la modifica, la sostituzione delle opere e le spese per le migliorie apportate rispetto alla realizzazione rivelatasi inadeguata; la mancata rispondenza delle opere, oggetto delle prestazioni professionali, all'uso tecnico cui sono destinate.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza e con i limiti di indennizzo di seguito riepilogati:

	ATTIVITÀ PROFESSIONALE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Perdite pecuniarie in genere	**Vedere modulo in polizza**		30 % del massimale indicato sul modulo di polizza,per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 500.000
	Danni a macchinari e impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, provocati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e corto circuito			20% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Inquinamento a seguito di rottura accidentale, di impianti e condutture progettati o diretti dall'Assicurato			€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali			10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi			€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Errori nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali			€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio			30% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Perdite pecuniarie derivanti dai maggiori costi di progettazione e da varianti in corso d'opera, limitatamente alle opere progettate o dirette nell'ambito di appalti pubblici			€ 150.000 per sinistro e € 300.000 per anno assicurativo
	Certificazione di conformità e rispondenza degli impianti / certificazione energetica			€ 100.000 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alle perdite pecuniarie
	Danni derivanti a colture, prodotti agricoli e animali			€ 150.000 per sinistro e anno assicurativo
	Custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti			€ 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo
	PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	– – –	– – –	€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Interruzioni o sospensioni di attività	– – –	– – –	€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni ai veicoli e alle cose trovantesi su di essi	– – –	– – –	€ 100.000 per sinistro
	Danni da incendio	– – –	– – –	€ 250.000 per sinistro
	Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori	– – –	– – –	€ 10.000 per sinistro
	Danni da malattia professionale	– – –	– – –	50% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Spargimento di acqua	– – –	– – –	€ 100.000 per sinistro

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO **(Condizioni Facoltative)**	**MANCATA RISPONDENZA DELLE OPERE DI NATURA EDILE – MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI**	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Mancata rispondenza delle opere di natura edile – Mancato rispetto di vincoli urbanistici	Vedere modulo di polizza		30% del massimale indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 500.000, non cumulabile con il limite di indennizzo previsto per le perdite pecuniarie in genere

	SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
GARANZIE DI BASE	Assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Sono coperte le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'assicurato; indennità spettanti all'organismo di mediazione; gli onorari per l'intervento di periti e dei consulenti tecnici di ufficio o di parte; le spese di giustizia, le spese processuali nel processo penale. La copertura viene prestata nei seguenti principali casi: ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l'assicurato sia assolto o il reato sia derubricato; ✓ la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione di provvedimenti o di sanzioni amministrative per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti; ✓ la difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale; ✓ sostenere azioni legali per pretendere il risarcimento di danni a persone o cose derivanti da fatti illeciti di terzi; ✓ sostenere controversie contrattuali relative a talune tipologie di contratti stipulati con terzi; ✓ sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili dello studio professionale; ✓ sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia dello studio professionale; ✓ sostenere controversie individuali di lavoro con i prestatori di lavoro; ✓ spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali; ✓ la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa della compagnia che assicura la Responsabilità civile; ✓ la resistenza a richieste di risarcimento danni, efficace in secondo rischio rispetto alle spese di resistenza prestate dalla copertura di Responsabilità civile, se operante, o, in forma di primo rischio, nei casi in cui la copertura della polizza di RC non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
✓ Linea essenziale	La copertura viene limitata ai casi di: - difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; - difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano assolti o il reato derubricato; - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di Tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti; - difesa avverso provvedimenti disciplinari dell'Ordine/Collegio Professionale.
✓ Servizio qualità ARAG	In caso di sinistro le spese legali sono liquidate applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute sono liquidate senza applicazione dello scoperto e con aumento del massimale per sinistro del 50%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
✓ Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato. La prestazione viene garantita con il limite di tre sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
✓ Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
✓ Retroattività	Sono possibili tre opzioni per estendere la difesa penale ai fatti posti in essere fino a uno, oppure due, oppure cinque anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto.

SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Le garanzie non operano principalmente per:

- ✗ vertenze in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi previsti nella garanzia;
- ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.
- ✗ fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ✗ controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- ✗ controversie relative all'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- ✗ controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- ✗ vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- ✗ difesa penale per reato di abuso sessuale su minore;
- ✗ vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi.

Inoltre, nelle seguenti garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti ulteriori principali esclusioni e limitazioni:

- ✗ **Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti**: Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta.
- ✗ **Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali**: La prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.
  La prestazione viene garantita con il limite di un sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.

SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata

		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	– – –	– – –	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000 € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	Sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate	– – –	– – –	€ 10.000 per sinistro (vale esclusivamente per l'Assicurato Contraente)
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO **(Condizioni Facoltative)**	**LINEA ESSENZIALE**	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	– – –	– – –	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000 € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	SERVIZIO QUALITÀ ARAG	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Copertura spese legali sostenute per la fase giudiziale	– – –	20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500 (Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto	– – –

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO **(Condizioni Facoltative)**	**VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI**	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Sinistri in fase stragiudiziale insorti in ciascun anno assicurativo	– – –	– – –	3 sinistri per anno assicurativo
	Entro il limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo	– – –	– – –	1 sinistro per anno assicurativo (solo per valore in lite maggiore di € 500)
	SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi	– – –	– – –	1 sinistro per anno assicurativo

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Garanzia Responsabilità Civile** - In caso di sinistro il Contraente entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua, e deve fornire tempestivamente le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro. **Garanzia Tutela Legale**: L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni
Rimborso	In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	**Per la Sezione Responsabilità Civile:** L' assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a cinque anni da tale data. Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto. In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia, dietro pagamento di apposito premio, per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. **Per la Sezione Tutela Legale:** La garanzia è prestata per i sinistri che siano insorti - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a professionisti del settore tecnico che esercitano la libera professione.
l prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.

Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,10% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Commissione di Garanzia** Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.